



PROVINCIA DI COSENZA

C.A.P. 87100 -CODICE FISCALE 80003710789-

SETTORE AMBIENTE Via Duca Degli Abruzzi

Prot. 63501

Cat. 8

Fasc. 25

Cosenza, 01/08/2005

Oggetto: Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Termoelettrica Rossano - Centrale Termoelettrica di Rossano (CS)

Rinnovo autorizzazione definitiva n. 33510/3683 del 31/07/2001 allo scarico ("B") nel mare Ionio delle acque reflue industriali -

L. R. 10/97; D. Lgs. 152/99 e D. Lgs. 258/2000.

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.ed int. tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- che, ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 45 comma 6 del succitato Decreto Legislativo e dell'art. 3 della L. R. 3 ottobre 1997, n. 10 spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- che, l'ENEL Centrale Termoelettrica di Rossano è stata autorizzata agli scarichi a mare delle acque reflue in data 30/06/86, prot. n. 5707 ai sensi della Legge 319/76 e succ. mod. ed int.;
- che, questo Ente, in data 21/07/97 con atto n. 46196/1518 ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 e succ. mod. ed int., ha rilasciato all'Enel S.p.A. Centrale Termoelettrica di Rossano l'autorizzazione definitiva agli scarichi nel mare Jonio in sostituzione della precedente autorizzazione n. 5707 del 30/6/86;
- che, questo Ente, in data 21/07/97, con atto n. 71109/1519 ai sensi del Decreto Legislativo n. 133 del 27/01/92, ha rilasciato all'Enel S.p.A. Centrale Termoelettrica di Rossano l'autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue industriali nel mare Jonio, integrativa dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 319/76 e succ. mod. ed int.;
- che, questo Ente, in data 1/12/99, ai sensi del D. Lgs 152/99, ha modificato ed integrato l'autorizzazione di cui sopra con atto n. 71109/4567;
- che, questo Ente in data 22/09/2000 con atto n. 71109/4256 in relazione alla variazione dell'assetto societario ha provveduto alla voltura della ragione sociale della suddetta autorizzazione da ENEL S.p.a. Centrale Termoelettrica di Rossano a ENEL Produzione S.p.a. Centrale Termoelettrica di Rossano;

- che, questo Ente, in data 19/12/2000, ai sensi del D. Lgs. 152/99, ha integrato l'autorizzazione di cui sopra con atto n. 71109/6009, in relazione ai reflui afferenti le opere di adeguamento ambientale di cui al D. MICA 26/7/91;
- che, questo Ente in data 31/07//2001 con atto n. 33510/3683, ai sensi del D. Lgs. 152/99 ha rinnovato l'autorizzazione n. 71109/1519 del 21/07/97 e successivi atti di modifica ed integrazione allo scarico delle acque reflue industriali nel mare Jonio, per un periodo di anni quattro, sostitutiva delle precedenti autorizzazioni e rinnovabile, su richiesta del titolare dello scarico, secondo le modalità previste dall'art. 45 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int.;
- Vista, la precedente autorizzazione definitiva rilasciata con atto prot. n. 33510/3683 del 31/07/2001;
- Vista, l'istanza di rinnovo prot. n. 1458 del 23/07/2004, dell'autorizzazione definitiva n. 33510/3683 del 31/07/2001, regolarmente inoltrata, ai sensi dell'art. 45 comma 7 del D. Lgs 152/99 e succ. mod. ed int., da Enel Produzione S.p.A. Unità di Business Termoelettrica Rossano, a mezzo del responsabile dello scarico;
- Vista, la relazione del sopralluogo effettuato in data 12/07/2005 da tecnici ambiente di questo Settore;
- Visti, i risultati delle analisi chimico-fisiche-batteriologiche dell'A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza, effettuate su campioni prelevati in data 30/05/2005;
- Vista, la documentazione allegata agli atti;
- Visto, il Decreto Lgs.11 maggio 1999, n. 152;
- Visto, il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 258;
- Vista, la L.R. del 3 ottobre 1997, n. 10;
- Vista, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Vista, la Deliberazione di Giunta Provinciale n.615 del 14.05.98;
- Visto, l'art.64 dello Statuto dell'Ente:
- Visto, l'art.51 della Legge 08/06/1990, n.142;

l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue industriali rilasciata da questo Ente con atto n. 33510/3683 del 31/07/2001 è rinnovata per come segue:

RINNOVA

ai sensi dell'art. 45 comma 7 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod. ed int., all'Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Termoelettrica Rossano, in via definitiva per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1 agosto 2005, l'autorizzazione definitiva n. 33510/3683 del 31/07/2001, allo scarico ("B") nel mare Jonio delle acque reflue industriali trattate mediante impianto di depurazione (ITAR) e delle altre acque (acqua di mare pompe del vuoto GR 1-2, acqua industriale pompe ARS GR 1-2, acque meteoriche chiare) per come riportato nella scheda tecnica, della Centrale Termoelettrica di Rossano, sita in c/da Cutura – Rossano (CS), con coordinate geografiche lat. 39°37,450' – long. 16°36,520' (rilevate con strumento GPS) il cui responsabile è l'Ing. Martella Luigi, nato a Castrovillari il 02/06/48 in qualità di Direttore dell'Unità di Business Termoelettrica Rossano, appartenente all'ENEL Produzione S.p.A., domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Azienda in C/da Cutura - Rossano Scalo (CS).

PRESCRIZIONI

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, alle seguenti prescrizioni:

1) lo scarico rispetti i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.

Lgs. 11/05/99 n. 152 e succ. mod. ed int.;

- siano effettuati dall'A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza su richiesta del titolare dello scarico, ovvero dal gestore dell'impianto, qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, n. 12 campioni per il primo anno e 4 campioni negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme (se uno dei 4 campioni non è conforme nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni) nonché n. 1 controllo annuo da parte dell'A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza che accerti i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int.;
- 3) stessa procedura di cui al punto 2 deve essere attuata allo scarico parziale all'uscita dell'impianto ITAA (quando in servizio) prima dell'immissione nella linea secondaria di trattamento acque acide/alcaline (ITAR);

4) venga trasmessa a questo Ente copia delle richieste inoltrate all'A.R.P.A.Cal, Dipartimento Provinciale di Cosenza, per l'effettuazione delle analisi

chimico-fisiche-batteriologiche di controllo periodico;

venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore e la presa di campionamento relativa allo scarico parziale discontinuo di cui al punto 3;

- 6) lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo:
- 7) siano ottemperati da parte del titolare dello scarico tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale;
- il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento limitatamente ai periodi di attivazione dello scarico, tali quaderni devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo (A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza e Servizi dell'AA.SS.LL.), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
- 9) le interruzioni anche parziali per manutenzione programmata siano comunicate preventivamente alla Provincia;
- 10) le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o mal funzionamenti degli impianti siano immediatamente comunicate alla Provincia, e per le opere non comunali al Sindaco, nelle more della corretta ripresa dell'attività, siano attuati gli interventi correttivi;
- 11) il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
- 12) qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia, per i provvedimenti di competenza;

- 13) se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione, o se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
- 14) lo scarico può essere mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- 15) il titolare dell'insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
- 16) la presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni, a far data dal 1 agosto 2005, ed il titolare della stessa ne deve richiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 45 punto 7 del D. Lgs. N. 152/99 modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/2000;
- 17) vengano mantenuti in funzione gli appositi misuratori di portata nel punto di prelievo delle acque utilizzate per i processi produttivi, da cui desumere facilmente la quantità di acqua prelevata e la quantità di acqua scaricata per come riportato nella scheda tecnica;
- venga garantita l'efficienza del sistema di reintegro di cui è dotato l'impianto di trattamento delle acque reflue (ITAR), tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. N. 258/2000, sia in fase di avviamento dell'impianto e di messa a regime dello stesso, sia per i periodi nei quali l'impianto non dovesse garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a provvedere allo smaltimento degli eventuali fanghi prodotti nel rispetto della normativa vigente.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Il presente atto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata da questo Ente in data 31/07/2001 con atto n 33510/3683 relativamente alla fattispecie trattata e viene trasmesso a:

- A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza.
- Azienda Sanitaria competente per territorio...
- Comune di Rossano.
- Commissario Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria.

II DIRIGENTE (dott Francesco Toscano)